

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA**- SEZ. LAVORO -****RICORSO ex art. 414 c.p.c.**

Nell'interesse della Sig.ra **Ventrice Angela**, nata il 28.01.1966 a Vibo Valentia ed ivi residente alla Località Buffetta – Via Andreacchi snc, C.F. VNT NGL 66A 68F 537F, ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Viale Kennedy n. 2/D, presso e nello studio dell'avv. Antonio Pagliaro, C.F. PGL NTN 75C 06F 537D - indirizzo di posta elettronica certificata: antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it e numero di fax: **0963/43298**, ai quali il predetto difensore, ex art. 125, co. 1, del C.P.C, intende ricevere le comunicazioni relative al processo -, che la rappresenta e la difende in forza di procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, del c.p.c e dell'art. 10 del D.p.R. n. 123/2001,

Contro

Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in Catanzaro alla Via G. da Fiore n. 34 è altresì domiciliato;

U.S.R. per la Calabria (C.F. 97036700793), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in Catanzaro alla Via G. da Fiore n. 34 è altresì domiciliato.

PREMESSE

La Sig.ra **Ventrice Angela** è una docente a tempo indeterminato per la Classe di Concorso A046 Scienze Giuridico-Economiche (già A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche) - cfr. doc. 1 -, immessa in ruolo a decorrere dall'a.s.



2015/2016 mediante la “fase C” del piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. n. 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), reclutata tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) ove era inserita da svariati anni, titolare di sede presso la Scuola “MIRH010009 – A. VESPUCCI” Via Valvassori Peroni, 8 – 20133 Milano ed attualmente in servizio – fino al 31.08.2021 – presso il Liceo Classico Morelli - Colao di Vibo Valentia, in virtù dell'utilizzazione in soprannumero ottenuta per l'anno scolastico 2020/2021 (cfr. doc. 2).

Ebbene, per quanto di interesse ai fini dell'odierno giudizio, si rileva che la Sig.ra Ventrice, assunta in provincia di Cremona, dovendo per legge – *in particolare, ex art. 1, comma 108, della L. n. 107/2015* - partecipare alle operazioni di mobilità territoriale straordinaria per l'anno scolastico 2016/2017, ha regolarmente proposto/inviato nel termine previsto (con la prescritta modalità telematica) pertinente domanda di trasferimento interprovinciale per la Scuola Secondaria di II Grado (Classe di Concorso A046 Scienze Giuridico-Economiche - già A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche -) per l'a.s. 2016/2017 (cfr. doc. 3).

Tuttavia, Ella, pur riportando un punteggio pari a punti 21 (oltre 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge) - cfr. doc. 4 - e sebbene avesse indicato **per primo** l'Ambito territoriale calabrese della provincia di Vibo Valentia – Calabria Ambito 0012 – ove risiede con la famiglia, per settimo il viciniore Ambito territoriale calabrese della provincia di Reggio Calabria – Calabria Ambito 0011 –, per ottavo il viciniore Ambito territoriale calabrese della provincia di Cosenza – Calabria Ambito 0003 – e per nono il viciniore Ambito territoriale calabrese della provincia di Cosenza – Calabria Ambito 0004, non ha ottenuto l'agognato trasferimento richiesto – e ciò nemmeno nella successiva mobilità per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 –.

Ora, la mancata assegnazione della ricorrente presso uno degli Ambiti territoriali calabresi nell'ordine indicato in domanda: Calabria Ambito 0012, Calabria Ambito 0011, Calabria Ambito 0003 e Calabria Ambito 0004, è frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/2017.

Invero, per come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione Scolastica, risultano essere stati trasferiti sugli Ambiti territoriali calabresi – indicati prioritariamente in domanda dalla Sig.ra Ventrice – quattro



aspiranti, **pur dotati di punteggio inferiore a quello della ricorrente medesima.**

In particolare, per come si evince dagli estratti (filtri) ufficiali dei trasferimenti che si allegano (cfr. docc. 5, 6 e 7), **una docente ha ottenuto il trasferimento presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0012, altra docente ha ottenuto il trasferimento presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0011, altro docente ha ottenuto il trasferimento presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0003 ed altra docente ha ottenuto il trasferimento presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0004, sebbene costoro vantino un punteggio inferiore a 27 - 21 + 6 - (per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0012) e a 21 (per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0011, per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0003 e per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0004) e, segnatamente:**

- Vibo Valentia GALLE' STELLA 24/12/1973 VV 15 B3 CALABRIA AMBITO 0012;
- Reggio Calabria MINNITI FELICIA ELISABETTA 06/09/1973 RC 12 B3 CALABRIA AMBITO 0011;
- Cosenza PERRI ANTONIO 13/08/1965 CS 18 B3 CALABRIA AMBITO 0003;
- Cosenza PALERMO GEORGIA 05/01/1974 CS 18 B3 CALABRIA AMBITO 0004.

Epperò, i predetti docenti che hanno beneficiato del trasferimento sugli Ambiti territoriali calabresi indicati prioritariamente in domanda dalla ricorrente, sono stati reclutati, al pari della stessa, con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. I, comma 98, lett. c), ma assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012 e sulla cui stessa assunzione gravano, peraltro, seri profili di illegittimità.

La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, **l'Amministrazione Scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, ha di fatto creato una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore di coloro che erano stati**



reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012.

Questi ultimi, infatti, sono stati collocati dalla contrattazione collettiva integrativa in una fase (**Fase B3**) della mobilità, antecedente a quella della ricorrente (**Fase C**), con ciò muovendosi con precedenza ed esclusivamente all'interno della provincia di assegnazione all'atto dell'assunzione e non su scala nazionale come tutti gli altri docenti - cfr. sul punto *doc. 8* (CCNI mobilità 08.04.2016, art. 6, comma 1, *fase B*, punto 2 ed art. 6, comma 1, *fase C*) -.

Così, tale operato ha – di fatto - stravolto il criterio meritocratico del punteggio.

E non solo !!!

Ed invero, allorché sono stati resi disponibili i posti su cui effettuare la mobilità territoriale o professionale delle altre categorie di docenti che per legge andavano movimentati prima, sono stati considerati utili i soli posti dei docenti assunti [sempre nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni] tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE), mentre altrettanto non è avvenuto per i docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria del concorso 2012 - cfr. sul punto *doc. 8* (CCNI mobilità 08.04.2016, art. 6, comma 1, *fase A*, punto 1 e punto 2 ed art. 6, comma 1, *fase B* punto 1) -.

A causa di tanto, la ricorrente, pur vantando un punteggio di 27 – punti 21 + punti 6 per il ricongiungimento al coniuge – per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0012 ed un punteggio di 21 per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0011, per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0003 e per l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0004, non ha ottenuto il trasferimento in nessuno di tali 4 (quattro) Ambiti calabresi, mentre **risultano movimentati all'interno di essi quattro docenti, sebbene dotati di un punteggio più basso.**

Orbene, la ricorrente – ritenendo che la mancata assegnazione di Ella presso uno dei 4 (quattro) Ambiti calabresi *de quibus* (**Calabria Ambito 0012, Calabria Ambito 0011, Calabria Ambito 0003 e Calabria Ambito 0004**) indicati in domanda prioritariamente in sequenza e gli atti ad essa presupposti (cfr. *doc. 9*), ivi compreso il contratto integrativo sulla mobilità valevole per l'a.s. 2016/2017 (cfr. *doc. 8*), siano palesemente illegittimi – **adisce oggi l'intestato Giudice del Lavoro –**



competente, ex art. 413, comma 5, del c.p.c., in ragione dell'attuale sede di servizio (Vibo Valentia) – con il presente ricorso affidato ai seguenti motivi di

DIRITTO

A. LE REGOLE GENERALI SULLA MOBILITÀ.

Le regole generali sulla mobilità del personale docente sono contenute negli articoli 462 e 463 del D. Lgs. n. 297/94, attualmente in vigore, e prevedono che:

- **Art. 462:** “(comma) **3.** I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza. (comma) **4.** Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono. (comma) **5.** I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti”;
- **Art. 463:** “(comma) **1.** I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza”.

B. LA MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE EX COMMA 96, LETTERE A) E B), DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 107/2015, SECONDO IL CCNI MOBILITA' 08.04.2016.

Il sistema della mobilità territoriale prevede diversi livelli territoriali (comunale, provinciale ed interprovinciale).

In particolare, in ognuno di tali livelli le regole sono uguali e valide per tutti, nel senso che tutti partecipano con i rispettivi titoli, espressi dal punteggio.

Tuttavia, il CCNI mobilita' 08.04.2016 ha stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, prevedendo (1) **l'accantonamento** dei posti per una (sola) determinata categoria di docenti e (2) la movimentazione di una categoria **con precedenza** rispetto alle altre senza che ne sussistano i presupposti.



Ma andiamo con ordine.

L'art. 6 del predetto CCNI stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D).

Tali fasi sono collegate al momento dell'assunzione.

Ora, la ricorrente rientra nella categoria del personale docente ex comma 96, lett. b), della l. n. 107/2015 (immessi in ruolo da Gae), di contro, il personale che ha beneficiato della mobilità in danno della ricorrente medesima è quello di cui al comma 96, lett. a), della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo da graduatorie di merito del concorso 2012).

Ambedue le tipologie di personale indicato sono state assunte con la medesima decorrenza (a.s. 2015/2016) e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

Alla luce di tale circostanza (stesse regole di assunzione e stessa decorrenza giuridica della nomina in ruolo), quindi, tali tipologie di personale avrebbero dovuto essere trattate allo stesso modo in sede di mobilità.

Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto !!!

Il CCNI mobilità 08.04.2016, invero, all'art. 2, comma 3, prevede che: **“3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento** numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria”.

Inoltre, il CCNI *de quo*, prevede che il personale immesso in ruolo da concorso venga movimentato nella fase B3 (art. 6) e che il personale immesso in ruolo da Gae venga movimentato nella fase C (art. 6).

In particolare, tale fase C espressamente prevede: **“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte, ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti ”.**

I docenti movimentati nella fase immediatamente precedente (fase B.3) sono **“gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti dalle**



graduatorie di merito del concorso 2012, i quali indicheranno solo l'ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia" e, cioè, i docenti ex comma 96, lett. a).

Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il CCNI ha previsto che il personale reclutato dalle graduatorie di merito del concorso 2012, venga movimentato prima di (nel senso di: con precedenza rispetto al personale reclutato dalle GAE) e con posti, addirittura, accantonati.

Ed ancora, dalla lettura di tali disposizioni, si evince che tale CCNI mobilità ha previsto che il personale reclutato da concorso (e di seguito vedremo se si tratta di vincitori di concorso o semplici idonei) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al personale reclutato da GAE.

Sennonché, si rileva e si eccepisce che tali previsioni contrattuali sono all'evidenza oltremodo illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l'odierna ricorrente ad adire codesto Tribunale.

Infatti, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso (art. I, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015).

Il dato letterale del comma 108 dell'art. I della Legge n. 107/2015, invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a), dell'art. I della medesima legge come inamovibili rispetto alle province/ambiti in cui sono stati assegnati in via provvisoria all'atto dell'immissione in ruolo.

Del resto, la citata norma (art. I, comma 108, L. 107/2015), parla di "posti vacanti e disponibili", quali devono intendersi anche quelli occupati dai docenti immessi in ruolo da concorso [comma 96, lett. a), dell'art. I della Legge n. 107/2015].

Anzi, come riferito, la normativa, va interpretata in senso esattamente opposto e con una preferenza nei confronti del personale docente ex art. I, comma 96, lett. b) della L. n. 107/2015 (GAE), perché dotato di maggiori titoli, di maggiore anzianità di servizio e di esperienza.

Quindi, la previsione di accantonamento dei posti equivale - lapalissianamente - alla creazione di una riserva che non trova



fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Inoltre, operando nel modo descritto nell'anzidetto CCNI, le movimentazioni sono avvenute "per categoria" e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all'interno di ciascuna categoria.

Così, per effetto della movimentazione di una categoria con posti accantonati e con precedenza rispetto ad un'altra, gli appartenenti a tale categoria "privilegiata" hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che, a parità di condizioni, è stata movimentata dopo, per un ambito territoriale più ampio e senza alcun accantonamento di posti.

Il tutto, realizzando una palese violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

Come dianzi evidenziato, nella fattispecie di causa, **altri concorrenti della stessa procedura di mobilità, con punteggio e posizione inferiore nel predetto elenco, sono stati assegnati nelle quattro sedi indicate - prioritariamente - dalla ricorrente [Ambito territoriale Calabria Ambito 0012, Ambito territoriale Calabria Ambito 0011, Ambito territoriale Calabria Ambito 0003 e Ambito territoriale Calabria Ambito 0004].**

In tal modo il M.I.U.R. ha tradito palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Orbene, come appena affermato, **lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare** per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga fatta mercé dell'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, **"lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione"** (Cassazione civile, 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.).

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di



una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., ex multis, T.A.R. Campania - Napoli, sez. VI, 21/03/2007, n. 2620).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del **Consiglio di Stato** (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611), che ha affermato che: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata"*.

Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il MIUR fosse legittimato a derogare al principio suddetto, in quanto come chiarito dallo stesso **Consiglio di Stato** *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando"*.

In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore.

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Come chiaramente affermato dal **Tribunale di Taranto** in una vicenda per molti versi analoga, *"la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi*



lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore". (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

Ed ancora, per dirla con il **Consiglio di Stato** (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011), *"neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti."*

In conclusione, la condotta dell'Amministrazione Scolastica è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore").

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente con punteggio – rispettivamente – di 27 - 21 + 6 - punti e di 21 punti non ha ottenuto il trasferimento sugli ambiti calabresi (Calabria Ambito 0012, Calabria Ambito 0011, Calabria Ambito 0003 e Calabria Ambito 0004), mentre il personale di cui al prospetto sopra riportato (cfr. pag. 3) è stato movimentato in fase B3, per come emerge dagli estratti (filtri) ufficiali dei trasferimenti (cfr. docc. 5, 6 e 7), pur con punteggio inferiore, trattandosi, si ripete, di docenti assunti assieme alla ricorrente con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del D. Lgs. n. 297/94 e la legge n. 107/2015 non prevedono, ed, anzi escludono, che il personale ex comma 96, lett. a), dell'art. 1 L. n. 107/2015 debba usufruire di posti accantonati e debba essere movimentato prima di quello ex comma 96, lett. b).

Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata sia nella legge (articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola e L. n. 107/2015) che nello stesso CCNI alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei docenti reclutati mediante concorso, rispetto al personale reclutato



tramite GAE, entrambi assunti con la medesima decorrenza – a.s. 2015/2016 – nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) e sullo stesso tipo di organico.

Peraltro, per gli effetti particolarmente limitativi per taluni e vantaggiosi per altri, un simile principio non può neanche essere dedotto attraverso un'attività interpretativa.

Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett. a), dell'art. 1 L. n. 107/2015 e movimentare, inoltre, tale categoria con precedenza rispetto al personale ex comma 96, lett. b) ha determinato:

- 1) in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale immesso in ruolo da concorso) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso, per di più come semplici idonei e non pure, cosa ben diversa, come vincitori) che non sono meritevoli di alcuna tutela, considerato che da concorso provengono anche coloro che sono iscritti nelle GAE;
- 2) il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i docenti GAE assunti nel 2015/2016), i quali (essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio) piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale immesso in ruolo da concorso;
- 3) il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa Amministrazione Pubblica ad essere imparziale;
- 4) la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015.

Come dianzi evidenziato, **si tratta di personale che non è risultato vincitore del concorso 2012, bensì semplice idoneo alla procedura concorsuale, e la cosa non è di poco conto.**

Invero, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, **il concorso indetto con D.D.G. n. 82/2012 non aveva valore abilitante, ed era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei soli vincitori**, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso.



Sennonché, a fronte dell'inutile condizione di "idoneo" nella procedura concorsuale di cui trattasi, tenuto conto della predetta natura della stessa, con DM 356/2014 è stato previsto che *"i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario ..., ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, ..."* (cfr. doc. 10).

Appare quindi *ictu oculi* come detta categoria di docenti che, in quanto non collocata in posizione utile in graduatoria, non vantava alcun titolo all'assunzione, né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso), si è vista catapultare, senza titolo alcuno, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, ma addirittura, e senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE.

L'aspetto ulteriormente paradossale in tutto ciò è dato anche dalla circostanza, che detti docenti nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni sono stati assunti in sede provvisoria sui posti dell'organico potenziato nelle province di residenza, quindi praticamente sotto casa.

L'illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI mobilità 08.04.2016 ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi sotto casa, essendo stati loro riservati un numero di posti corrispondente.

I. DISAPPLICAZIONE DEL CCNI MOBILITA' 08.04.2016, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a), dell'art. 1 L. n. 107/2015 **(articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B3 e C e, comunque, ogni altro articolo**



che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali in precedenza richiamati, ai sensi e per effetto:

- 1) **dell'art. 1418 c.c.**, che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;
- 2) **dell'art. 2, comma 2, del Testo unico sul Pubblico Impiego (D. Lgs. n. 165/2001)**, concernente le “*Fonti*” del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: artt. 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui nella specie non vi è traccia;
- 3) **della stessa legge n. 107/2015, art. 1, comma 196**, laddove stabilisce:
“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.

Su analoga fattispecie, il Tribunale di Roma (GdL dott.ssa Emili) con ordinanza n. 126264 del 12.12.2016, ha evidenziato che l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Successivamente, anche il Tribunale di Ravenna (ordinanza n. 436/2017 del 3.02.2017 confermata con sentenza n. 238/2017, cui hanno fatto seguito anche le sentenze 27.06.2017 e 26.09.2017) è intervenuto in



fattispecie simile, rilevando che “le ragioni che hanno indotto l’amministrazione (in applicazione dell’art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l’applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi). ... a parte gli assunti entro l’anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. (analogamente Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata dalla ricorrente)”.

Lo stesso Tribunale di Roma ha poi confermato in sede di merito il predetto orientamento, tra le altre, con sentenza 2056/2017 e con sentenza 3635/2017, cui ha fatto seguito anche la pronuncia del Tribunale di Pavia (ordinanza 27.04.2017 e sentenze 28.09.2017 e 1.12.2017), di Messina (ordinanza 10.08.2017), di Catania (ordinanza 25.07.2017) ed ancora di Roma (ordinanza 24.08.2017, GdL dott. De Ioris), Tribunale di Pisa (ordinanza 21.09.2017), Tribunale di Pordenone (sentenza 12.10.2017), Tribunale di Parma (sentenza n. 265/2017), Tribunale di Siracusa (sentenza n. 860/2017) e Tribunale di Catania (ex multis, ordinanze del 6.12.2017 e 11.12.2017).

In particolare, il Tribunale di Catania (ordinanza 6.12.2017) ha rilevato quanto segue: “sotto il profilo del *fumus boni iuris*, può condividersi l’orientamento espresso in alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito formatasi in materia (cfr. ad esempio Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2017 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna sentenza n.



192/2017 del 16 maggio 2017), a mente del quale viene fatta rilevare l'assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla OM 241/2016 in fase di mobilità e vengono altresì rilevati i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del ministero in sede di disciplina della mobilità in questione. Il sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente infatti agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria (cfr. art. 6 CCNI mobilità che prevede che gli assunti da fasi B e C del piano ex lege 107/2015 "indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia"), mentre gli appartenenti alle GAE, pur assunti nelle medesime fasi, partecipano alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali nazionali. Va detto che la preferenza accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo agli idonei al concorso del 2012 (cfr. art. 96 della legge), al pari della scelta di far cessare l'efficacia delle graduatorie di concorsi antecedenti al 2012 (cfr. art. 95 della legge), risulta frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere. Né si tratta di scelta priva di ragionevolezza, potendosi individuare i motivi nell'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al dlgs 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge); ovvero nella preferenza allo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi.

Detta scelta non risulta invece ragionevole se riferita al momento, successivo rispetto all'assunzione, della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva. In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso



pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti che reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria). La suddetta riserva, come osservato nei precedenti di merito già citati, non trova poi nessun appiglio nel dettame legislativo. Ed infatti l'art. 108 della legge, che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012 ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettera a) della medesima legge. Così recita infatti tale norma: "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 ... OMISSIS ...". Dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo. Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità. Nella specie parte ricorrente ha allegato che l'assegnazione nelle sedi di preferenza è stata consentita a soggetti con punteggi notevolmente inferiori rispetto al proprio; a sostegno di tale allegazione ha prodotto stralcio del tabulato dei trasferimenti da cui si evince che molteplici docenti aventi punteggio inferiore a quello dalla stessa posseduto (punteggio base 76 + 6 per "comune ricongiungimento") hanno conseguito il trasferimento presso l'Ambito territoriale della Provincia di Catania 0009".

Recentissimamente, infine, anche Codesto Tribunale di Vibo Valentia (con Sentenza – G.L. DOTT. NASSO - n. 247/2021 del 14.04.2021, con Sentenza – G.L. DOTT. NASSO - n. 146/2021 del 10.03.2021 e con Sentenza – G.L. DOTT. NASSO - n. 447/2019 del 10.07.2019) e le Corti d'Appello di Messina e Caltanissetta (rispettivamente, con Sentenza n. 713/2019 del 07.02.2020 e con Sentenza n. 123/2020 del 21.05.2020), confermando l'anzidetto orientamento giurisprudenziale, hanno stigmatizzato e marchiato puntualmente ed apertamente l'operato dell'Amministrazione Scolastica, per violazione della normativa di legge di riferimento (cfr. giurisprudenza allegata).



Ad ogni modo, nell'ipotesi in cui Codesto Tribunale dovesse ritenere che le norme del predetto CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, siano legittimate da esse, **si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:**

- art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'Amministrazione Pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;
- art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”*;
- articolo 51, comma 1, nella parte in cui dispone che *“tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”*;
- articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che *“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*, da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, *senza discriminazione alcuna* che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività,
- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione (art. 6, Fase B.2. del CCNI, del 08.04.2016 del Comparto Scuola) che è riconosciuta a soggetti (i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015) che vantano titoli e requisiti palesemente inferiori;
- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita imposte loro sulla aspettativa di essere reclutati nella provincia (l'inserimento nelle graduatorie



permanenti, oggi GAE) ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;

- ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

2. SULL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE, EX ART. 1, COMMA 96, LETT. A), AI SENSI DELLA L. N. 107/2015.

Senza alcun recesso da quanto sopra dedotto, si contesta l'assunzione in sé dei docenti reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso del 2012, laddove avvenuto, come nella specie, oltre la posizione corrispondente ai posti messi a concorso.

Infatti, come dianzi evidenziato, si tratta di concorso valevole ai soli fini dell'assunzione sui posti messi a concorso, così come previsto dal bando contenuto nel D.D.G. n. 82/2012.

L'inserimento nella graduatoria senza il collocamento in posizione utile ai fini dell'assunzione non dava titolo a nulla: né al conseguimento dell'abilitazione, né ad una futura assunzione mediante lo scorrimento della stessa.

Nessuno dei docenti assunti tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso 2012 nella fase C) del piano straordinario di assunzioni è vincitore di concorso.

Qualora ciò venisse contestato, in via istruttoria si chiede sin d'ora di emettere ordinanza ex art. 213 c.p.c. rivolta all'amministrazione scolastica al fine di confermare se i docenti di cui all'elenco sopra riportato sono o meno vincitori del concorso di cui al D.D.G. 82/2012.

La legge n. 107/2015, pertanto, nel prevedere il reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso 2012 non può che essere letta nel senso di procedere alla assunzione dei soli docenti collocatisi in posizione utile ai posti banditi (c.d. vincitori).

Diversamente opinando, invero, essa sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.



Corollario logico-giuridico di tutto quanto sopra è che la ricorrente aveva (ed ha) diritto ad ottenere – a decorrere dall'a.s. 2016/2017 - il trasferimento presso uno dei 4 (quattro) ambiti calabresi (Calabria Ambito 0012, Calabria Ambito 0011, Calabria Ambito 0003 e Calabria Ambito 0004) indicati prioritariamente - in sequenza - in domanda.

Tanto premesso, la Sig.ra **Ventrice Angela**, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa,

Ricorre

a codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché Voglia fissare l'udienza di discussione della presente causa, ai sensi dell'art. 415 c.p.c., convocando avanti a sé le parti per ivi accogliere - disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa - le seguenti

Conclusioni

Piaccia all'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro:

- Previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate), ed inoltre, ove occorra e nei limiti di interesse, dell'O.M. n. 241 del 08.04.2016 nelle parti contenenti analoghe disposizioni:
- 1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita, sulla base del criterio del punteggio, unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, ritenuta e dichiarata illegittima la riserva/accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012;
- 2) per l'effetto, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione



Scolastica in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente per l'a.s. 2016/2017;

- 3) conseguentemente, accertare e riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere - in forza del pertinente punteggio complessivo attribuitole ai fini della mobilità - il trasferimento interprovinciale nella Provincia di Vibo Valentia sull'Ambito territoriale Calabria Ambito 0012 o, in subordine, nella Provincia di Reggio Calabria sull'Ambito territoriale Calabria Ambito 0011 o, in ulteriore subordine, nella Provincia di Cosenza sull'Ambito territoriale Calabria Ambito 0003 o sull'Ambito territoriale Calabria Ambito 0004 e, per l'effetto, ordinare il trasferimento della ricorrente – a decorrere dall'a.s. 2016/2017 – presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0012 o, in subordine, presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0011 o, in ulteriore subordine, presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0003 o presso l'Ambito territoriale Calabria Ambito 0004;
- 4) ove occorra, deliberata preliminarmente la rilevanza per il presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione, sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate e per le ragioni illustrate nel punto I del presente ricorso, indi sospendere il giudizio *de quo* ed inviare gli atti alla Corte Costituzionale, indi all'esito, sussistendone le condizioni, accogliere il presente ricorso;
- 5) condannare l'Amministrazione Scolastica resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- I. Si producono i documenti come da separato indice fogliare e si chiede che ne venga disposta l'acquisizione.

Con ogni riserva e salvezza.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, co. 2, del D.p.R. 30 maggio 2002, n. 115, il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della causa è indeterminabile e, conseguentemente – per effetto di quanto previsto dall'art. 13, commi 1 e 3, del D.p.R. 30 maggio 2002, n. 115 – il contributo unificato dovuto è pari ad €. 259,00.

Vibo Valentia, 12.07.2021

avv. Antonio Pagliaro

